

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione Prima - Sezione III

CIRCOLARE n. 559/C

Roma, 12 gennaio 1995

Al *Gabinetto dell'On. Ministro*

SEDE

Ai *Sottosegretari di Stato per l'Interno*

SEDE

Alla *Direzione Generale per
l'Amministrazione Generale e per
gli affari del personale*

SEDE

Alla *Direzione Generale
dell'Amministrazione Civile*

SEDE

Alla *Direzione Generale della
Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi*

SEDE

Alla *Direzione Generale per gli Affari
dei Culti*

SEDE

Alla *Direzione Generale dei Servizi
Civili*

SEDE

All' *Ufficio Centrale per gli Affari
Legislativi e le Relazioni
Internazionali*

SEDE

All' *Ufficio Centrale per i Problemi di
Confine e delle Minoranze Etniche*

00184 ROMA

Alla *Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno*

00144 ROMA

Alla *Biblioteca del Ministero
dell'Interno*

SEDE

OGGETTO: Piscine annesse a complessi ricettivi Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, si trasmette copia dell'acclusa circolare relativa all'oggetto.

p. *Il Capo della Polizia*
(Firma illeggibile)

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione Prima - Sezione III

Roma, 28 novembre 1994

Ai Prefetti della Repubblica
LORO SEDI
Al Commissario del Governo per la
Provincia di Trento
38100 TRENTO
Al Commissario del Governo per la
Provincia di Bolzano
39100 BOLZANO
Al Presidente della Giunta Regionale
della Valle d'Aosta
11100 AOSTA
Ai Questori della Repubblica
LORO SEDI
e, p.c. Al Commissario dello Stato nella
Regione Sicilia
PALERMO
Al Rappresentante del Governo nella
Regione Sarda
CAGLIARI
Al Commissario del Governo nella
Regione Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE
Ai Commissari del Governo nelle
Regioni a Statuto Ordinario
LORO SEDI
Al Presidente della Commissione di
Coordinamento della Valle d'Aosta
AOSTA
Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri
ROMA
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
ROMA

OGGETTO: Piscine annesse a complessi ricettivi - Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.

Com'è noto, questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che le piscine natatorie desse ai complessi ricettivi, il cui accesso era riservato ai soli ospiti, dovevano considerarsi come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi dell'art. 17 della circolare n. 16 del 15.2.1951.

Conseguentemente si era ritenuto che le suddette piscine dovevano essere costruite e condotte secondo le prescrizioni contenute nella citata circolare ministeriale e nell'art. 20 del D.M. 25.8.1989 e dovevano essere preventivamente sottoposte al collaudo di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni Uffici Periferici ed è stato messo in discussione da alcune decisioni adottate dalle Magistrature Amministrative.

Tale circostanza ha indotto questo Dicastero ad avviare un'attenta riflessione, in vista di un possibile riesame degli indirizzi in questione.

Non vi è dubbio, infatti, che le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del D.M. 25.8.1989, soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico.

Devono considerarsi tali gli impianti ai quali può accedere una pluralità indistinta di persone previo pagamento o meno del pezzo di un biglietto; al contrario, le strutture che possono essere utilizzate soltanto da coloro che siano muniti di un titolo particolare abilitante all'ingresso, rientrano invece nella categoria dei luoghi privati e, pertanto, non ricadono sotto il dettato della vigente

legislazione di pubblica sicurezza.

Ciò posto, sembra di poter ritenere che le strutture ricettive, che consentano ai soli ospiti l'uso delle piscine natatorie, mettono in essere un sistema di selezione dell'utenza tale da far considerare i detti impianti come veri e propri luoghi privati. Da ciò discende che le piscine in parola non debbano essere soggette al preventivo collaudo delle Commissioni Provinciali di Vigilanza e che ad esse non si applichino le prescrizioni della circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del D.M. 25.8.1989. Queste disposizioni infatti individuano i parametri di sicurezza ed igiene degli impianti destinati esclusivamente ad ospitare competizioni agonistiche ovvero ad accogliere una pluralità indiscriminata di praticanti attività sportive.

Resta fermo, tuttavia, che dovranno comunque ritenersi pubbliche le piscine annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto. In tali casi dovrà obbligatoriamente essere richiesta la verifica delle condizioni di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., la quale accerterà la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla circolare n. 16 del 15.2.1951 e dall'art. 20 del D.M. 25.8.1989.

Nella circostanza sembra opportuno rammentare che il regime di controllo gestionale delle piscine natatorie è ormai disciplinato, per gli aspetti di igiene, sanità ed alcuni profili di pubblica sicurezza da uno specifico Atto di Intesa Stato - Regioni, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla *G. U.* n. 39 del 17.12.1992.

All'osservanza delle disposizioni contenute in questo Atto sono tenuti, sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria, tutti i proprietari di piscine natatorie, ivi comprese quelle «al servizio di comunità quali alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici...» per le quali l'art. 10 del citato provvedimento contempla soltanto deroghe di marginale rilievo.

Delle indicazioni sopra formulate, attesa la loro rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite agli Enti Locali dall'art. 19 del D.P.R. 616/1977, si pregano i Sigg. Prefetti di voler dare comunicazione ai Comuni delle rispettive Province, nonché alle locali Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura affinché ne rendano edotte le categorie imprenditoriali e professionali interessate.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro
(Firma illeggibile)